

## **DETERMINAZIONE N. 03/2012**

PRIMA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5, LETTERA C) DELLA DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2011, EEN 9/11 (NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA – TEE)

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI E UTENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

#### **Premesso che:**

- la deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (nel seguito: deliberazione EEN 9/11), prevede nel dispositivo:
  - al punto 1 di *“approvare l'aggiornamento dell'allegato A alla deliberazione n. 103/03 tramite abrogazione e sostituzione con l'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito: nuove Linee guida), a decorrere dal 1 novembre 2011”*;
  - al punto 5 che *“i risparmi ancora spettanti a progetti presentati all'Autorità precedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove Linee guida vengano certificati, a decorrere da tale data e fino al termine della vita utile di ogni intervento che li compone, sulla base della nuova disciplina”*;
  - al punto 5, lettera c), che, nel caso specifico dei progetti standardizzati, l'operazione di cui al precedente alinea avvenga secondo le seguenti modalità: *“per ogni richiesta di verifica e certificazione, verranno applicati i metodi di calcolo previsti dalle nuove Linee guida entro il 30 aprile 2012, adottando il valore tipico del coefficiente di durabilità indicato per ogni scheda tecnica in Tabella B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e riconoscendo in un'unica soluzione l'incremento di TEE che discende dall'applicazione delle nuove Linee guida e delle schede tecniche 'adeguate' ai risparmi energetici certificati per mezzo delle emissioni automatiche trimestrali di cui all'articolo 16, comma 3 dell'Allegato A già previste dopo la data di entrata in vigore”* del provvedimento;

#### **Considerato che:**

- in data 29 dicembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) un documento recante risposte a domande frequenti (FAQ) dal titolo *“Applicazione delle nuove Linee guida per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica”*, nell'ambito del quale è stato illustrato l'algoritmo attraverso il quale dare attuazione al disposto del punto 5, lettera c), della

deliberazione EEN 9/11, calcolando l'entità del "conguaglio" di TEE spettante ad ogni progetto.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno dare attuazione al disposto del punto 5, lettera c), della deliberazione EEN 9/11 anche prima del 30 aprile 2012, al fine di alimentare l'offerta di TEE sul relativo mercato e facilitare, per questa via, il conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico per l'anno 2011;
- sia pertanto opportuno dare prima attuazione a quanto previsto al punto 5, lettera c), della deliberazione EEN 9/11 con riferimento alle richieste di verifica e certificazione standardizzate la cui valutazione si è positivamente conclusa entro il 29 febbraio 2012;
- il completamento dell'attuazione di quanto disposto al punto 5, lettera c), della deliberazione EEN 9/11 con riferimento alle richieste di verifica e certificazione ancora in valutazione al 29 febbraio 2012 e che risulteranno avere diritto all'applicazione di tale disposizione debba avvenire con eventuale successiva determina entro il 30 aprile 2012.

**DETERMINA**

1. di provvedere all'erogazione del conguaglio spettante in attuazione di quanto disposto al punto 5, lettera c) della deliberazione EEN 9/11 a tutti i progetti standardizzati la cui valutazione si è conclusa con esito positivo alla data del 29 febbraio 2012, i cui codici identificativi sono elencati nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere, in attuazione della deliberazione EEN 9/11, che l'erogazione del conguaglio di cui al punto precedente avvenga attraverso l'emissione di un volume di titoli di efficienza energetica pari a quelli risultanti dall'applicazione dell'algoritmo illustrato nel documento "*Applicazione delle nuove Linee guida per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica*" pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 29 dicembre 2011 a ciascuno degli interventi inclusi nell'ambito delle richieste di verifica e certificazione di cui al punto precedente e riportati nella Tabella 1;
3. di inviare l'autorizzazione all'emissione dei titoli di efficienza energetica alla società Gestore dei mercati energetici S.p.a. per via telematica, contestualmente alla notifica della presente determina a tutti i soggetti interessati e riportati nella Tabella 1.

Milano, 22 marzo 2012

Il Direttore: Alberto Grossi